

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(92) 462 def.

Bruxelles, 12 novembre 1992

**Relazione della Commissione
sulle
esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi
intracomunitari e alle importazioni da paesi terzi di
sperma di animali della specie bovina, ai sensi
dell'articolo 4 della direttiva 88/407/CEE**

e

proposta di

Direttiva del Consiglio

**recante modifica della Direttiva 88/407/CEE del Consiglio,
del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia
sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle
importazioni di sperma surgelato di animali della specie
bovina, e che ne estende il campo di applicazione
allo sperma bovino fresco**

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

La direttiva 88/407/CEE del Consiglio stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina. Al momento della sua adozione gli Stati membri presentavano situazioni assai diverse per quanto concerne lo status dei centri di raccolta per lo sperma riguardo alla rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva. L'articolo 4 faceva pertanto obbligo alla Commissione di presentare una relazione sulla situazione, accompagnata da proposte adeguate.

La situazione generale degli Stati membri, per quanto concerne questa malattia, non ha subito cambiamenti significativi dopo l'adozione della direttiva. E' tuttora necessario, visto il carattere a lungo termine dei programmi di allevamento (generalmente 10 anni), autorizzare la raccolta di sperma di tori che reagiscano positivamente ad un esame del sangue per la ricerca di tale malattia. Si propone pertanto, in attesa che termini il ciclo decennale (1998), di continuare a utilizzare tori risultati positivi prima della vaccinazione e di autorizzare ancora la vaccinazione, in attesa che gli Stati membri registrino progressi significativi nell'eradicazione di questa malattia a livello nazionale.

Si propone inoltre:

- di chiarire lo status dei tori all'arrivo nel centro di raccolta per quanto concerne la brucellosi, la leucosi bovina enzootica e la tubercolosi,
- di interrompere la prova di isolamento del virus per la ricerca dell'afta epizootica sui tori vaccinati prima dei 12 mesi precedenti la raccolta e di ridurre dal 10% al 5% il numero di paillettes di sperma da sottoporre alla prova,
- di interrompere il trattamento dei tori con streptomicina contro la leptospirosi,
- di abolire la disposizione secondo la quale il toro deve aver soggiornato nel centro di raccolta per 30 giorni prima della raccolta dello sperma destinato agli scambi,
- di ampliare il campo di applicazione della direttiva allo sperma fresco e
- di consentire alla Commissione di apportare future modifiche agli allegati mediante la procedura di regolamentazione.

**Relazione della Commissione
sulle
esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi
intracomunitari e alle importazioni da paesi terzi di
sperma di animali della specie bovina, ai sensi
dell'articolo 4 della direttiva 88/407/CEE**

Introduzione

La direttiva 88/407/CEE del Consiglio, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina, è stata adottata dal Consiglio il 14 giugno 1988⁽¹⁾. Essa è stata successivamente modificata, in particolare dalla direttiva 90/120/CEE del Consiglio⁽²⁾, del 5 marzo 1990, per quanto concerne le norme relative allo sperma di tori risultati sieropositivi agli esami per la ricerca della rinotracheite bovina infettiva prima dell'arrivo al centro di raccolta, oppure dopo la vaccinazione nel centro stesso. L'articolo 4 prevedeva disposizioni speciali per consentire agli Stati membri di continuare gli scambi di sperma dei suddetti tori per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 1992. Queste norme dovevano essere riesaminate entro il 1° gennaio 1992.

L'obiettivo della presente relazione è di effettuare tale riesame e di individuare inoltre gli altri problemi emersi durante il periodo di attuazione delle direttive, quale base per le proposte di opportuni adeguamenti.

Rinotracheite bovina infettiva

La rinotracheite bovina infettiva è una malattia del bestiame causata da un herpesvirus che si manifesta con infezioni sia a carico dell'apparato respiratorio che urogenitale: il primo caso è il più comune nella Comunità. La malattia può apparire in forma acuta o subacuta, ma non sono state identificate differenze sierologiche tra i ceppi. L'infezione urogenitale provoca balanopostite nel maschio e vulvovaginite nella femmina e può essere causa di sterilità, soprattutto nella femmina. E' possibile impiegare vaccini per limitare gli effetti della malattia, sebbene tali vaccini non servano probabilmente a prevenire l'infezione da virus selvaggi.

(1) GU n. L 194 del 22.7.1988, pag. 10

(2) GU n. L 71 del 17.3.1990, pag. 37

La presenza del virus nello sperma è una fonte potenziale di contagio; a ciò si aggiunge il problema dell'infezione allo stato latente. Ciò significa che, dopo un'infezione clinica o subclinica, il virus può restare latente per tutta la vita dell'animale oppure essere riattivato e escreto a intervalli regolari, in particolare se l'animale è soggetto a stress o alla somministrazione di corticosteroidi. I tori infetti devono venir pertanto considerati, per tutta la loro vita, come una potenziale fonte d'infezione.

Sono pochi i paesi che hanno tentato di eradicare la malattia a livello nazionale. In Danimarca esiste un programma nazionale, mentre l'Irlanda ha adottato in passato misure intese a prevenire l'introduzione di forme virulente le quali, è stato affermato, non erano presenti sull'isola. I centri d'inseminazione artificiale tentano, in generale, di mantenere i tori indenni da rinotracheite bovina infettiva, vista l'importanza di questa malattia per la riproduzione: ciò avviene non ammettendo alcun animale sieropositivo ai centri oppure mediante una politica di vaccinazione dopo le prove iniziali (con risultati negativi). Alcuni paesi mantengono separati i riproduttori sieropositivi da quelli sieronegativi. Nei centri con animali sieropositivi non si utilizza lo sperma di animali che presentano manifestazioni cliniche. In alcuni centri vi sono inoltre tori che non sono stati soggetti ad esami clinici prima della loro ammissione e che sono stati vaccinati prima che la direttiva venisse adottata: non si conosce pertanto il loro vero status. Gli scambi di sperma dei tori di questa categoria sono consentiti sino al 31.12.1992, a condizione che la prova di isolamento del virus effettuata sullo sperma prima dell'esportazione dia esito negativo. Sono inoltre consentiti, senza la prova di isolamento del virus, anche gli scambi di sperma di tori risultati sieronegativi prima della vaccinazione. In entrambi casi gli Stati in cui tutti i centri risultano sieronegativi possono respingere spedizioni di sperma proveniente da centri che non hanno questo stesso status.

Un problema di rilievo in questo settore è costituito dai lunghi periodi di immagazzinamento dello sperma dopo la raccolta. Per questo motivo, e vista la durata dei programmi di allevamento (generalmente 5 anni per sperimentare un toro di razza da latte ed almeno cinque anni di utilizzazione dopo il periodo di sperimentazione) vi saranno, alla fine del periodo transitorio, grosse scorte di sperma. E' stata effettuata, su scala limitata, un'indagine in alcuni Stati membri, dalla quale è emerso che un'improvvisa interruzione, alla fine del 1992, degli scambi di sperma di tori positivi si rivelerebbe assai costosa e priverebbe l'industria di prezioso materiale genetico (tabella 1).

Anche nei centri di alcuni paesi terzi esistono tori di notevole valore genetico ed è necessario poter accedere a questo materiale genetico per ancora un certo periodo. Molti programmi di allevamento sono iniziati al momento dell'adozione della direttiva, ossia nel 1988, e nell'ambito di questi programmi i tori continueranno ad essere utilizzati perlomeno fino al 1998.

E' evidente come la direttiva 88/407/CEE del Consiglio abbia contribuito all'obiettivo di eradicare definitivamente questa malattia dai centri di inseminazione artificiale. Ma, sebbene questo rimanga l'obiettivo a lungo termine, esistono alcuni dubbi sulla possibilità di mantenere un centro di raccolta indenne da rinotracheite bovina infettiva senza ricorrere alla vaccinazione, qualora il bestiame di quel paese risulti infetto. La possibilità d'infezione per via aerogena non viene normalmente considerata una delle principali fonti d'infezione, soprattutto a lunga distanza, ma non può essere tuttavia esclusa. E' pertanto fondamentale prevedere le possibili iniziative da adottare qualora un centro risulti infetto.

Vi sono tre possibilità:

- macellazione di tutti i capi,
- vaccinazione di tutti i capi,
- esecuzione delle prove, con l'eliminazione degli animali infetti e la vaccinazione dei restanti.

La prima possibilità è inaccettabile, visto il valore finanziario e genetico dei tori. La seconda significherebbe lasciare tori infetti nel centro, con il conseguente rischio per gli animali in arrivo; essa non risponde inoltre all'obiettivo a lungo termine. La terza possibilità è pertanto la migliore.

Il progetto di proposta allegato alla presente relazione propone di mantenere, fino alla fine del 1998, gli scambi di sperma di tori con uno status non definito e di consentire la vaccinazione presso i centri di raccolta dei tori sieronegativi, qualora gli Stati membri interessati lo desiderino. La prova di isolamento del virus continuerà ad essere richiesta per tutte le spedizioni di sperma di tori sieropositivi la cui sieronegatività non è stata accertata prima della vaccinazione nel centro di inseminazione. Nessun toro sieropositivo può essere ammesso al centro. I protocolli per le prove sierologiche e virologiche e il numero di paillettes da sottoporre a prova verranno stabiliti dalla Commissione.

Afta epizootica

L'articolo 4 della direttiva dispone inoltre che la prova di isolamento del virus o di inoculazione sull'animale vada effettuata per lo sperma di tori vaccinati contro l'afta epizootica qualora sia destinato ad un paese che non pratica la vaccinazione. La direttiva 90/423/CEE⁽³⁾ del Consiglio ha vietato, a partire dal 1° gennaio 1992, l'impiego del vaccino contro l'afta epizootica e nell'agosto 1991 tutti gli Stati membri avevano in pratica interrotto la vaccinazione. Tale disposizione dev'essere pertanto riveduta. Il comitato scientifico veterinario ritiene che lo sperma di tori vaccinati prima dei 12 mesi antecedenti alla raccolta dello sperma presenti un rischio trascurabile, nel caso in cui il centro fosse esente da afta epizootica al momento della raccolta. Si propone pertanto che la prova venga eseguita per gli scambi di sperma tra tutti gli Stati membri, ma limitandosi solamente allo sperma raccolto nei 12 mesi dopo la vaccinazione. Il comitato scientifico veterinario ha inoltre raccomandato di ridurre dal 10 al 5% il numero di paillettes da sottoporre alla prova.

Vista la politica di non vaccinazione non è inoltre più necessario escludere lo sperma fresco dal campo d'applicazione della direttiva. Le prove di isolamento del virus potrebbero ridurre le possibilità di scambi di sperma fresco, ma non sono necessarie per tutte le raccolte (cfr. precedente paragrafo). Ciò vale anche per la rinotracheite bovina infettiva.

Quarantena di tori e sperma

L'allegato C prevede

- i) che i tori soggiornino presso un centro riconosciuto di raccolta per un periodo di 30 giorni prima della raccolta e
- ii) che lo sperma venga immagazzinato per 30 giorni prima della spedizione.

Si ritiene che questa doppia quarantena non sia necessaria e si potrebbe pertanto sopprimere uno di questi due elementi. Il periodo di quarantena per lo sperma stesso fornisce la migliore garanzia che la situazione sanitaria al momento della raccolta fosse soddisfacente. Occorre inoltre considerare che i tori vengono sottoposti a numerosi esami prima di entrare nel centro.

(3) GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 13

Si propone pertanto di abolire la condizione relativa al soggiorno del toro presso il centro per i 30 giorni precedenti la raccolta. Per consentire gli scambi di sperma fresco è inoltre necessario abolire la quarantena per questo tipo di prodotto, basandosi sulla motivazione che gli scambi di sperma fresco sono estremamente contenuti rispetto a quelli di sperma congelato.

Altri problemi

Alcune altre difficoltà sono state illustrate dagli Stati membri e vengono pertanto proposte appropriate modifiche.

- a) La duplice condizione di trattare sia i tori che lo sperma con antibiotici contro la leptospirosi può essere sostituita dal trattamento del solo sperma con antibiotici adeguati.
- b) Al momento attuale un toro deve provenire da una mandria indenne da leucosi bovina enzootica oppure la madre dev'essere sottoposta alla relativa prova entro 30 giorni dall'arrivo del toro al centro d'inseminazione. Tale disposizione manca di logica, in quanto ciò che conta è lo status della madre al momento dello svezzamento. Si propone pertanto di effettuare tale esame sulla madre immediatamente dopo lo svezzamento. Qualora il toro sia nato in seguito a trapianto di embrione, la femmina ricevente è considerata la madre.
- c) Per quanto riguarda la brucellosi, le condizioni vigenti prevedono che il toro provenga da una mandria ufficialmente indenne e che non abbia soggiornato in una mandria di status inferiore. Quest'ultima condizione è automatica, viste le norme che disciplinano i movimenti di animali nelle mandrie ufficialmente indenni, e ha dato luogo a problemi d'interpretazione. Si propone pertanto di far direttamente riferimento alla definizione di mandria ufficialmente indenne di cui alla direttiva 64/432/CEE⁽⁴⁾.

(4) GU n. L 121 del 29.9.1964, pag. 2012/64

TABELLA 1

Rinotracheite bovina infettiva - tori positivi e negativi
nei centri del Belgio e dei Paesi Bassi

Situazione prevista al 1° gennaio 1993

Anno di nascita	Positivi	Negativi	Totale
<u>BAESI BASSI</u>			
1981	1	0	1
1982	3	0	3
1983	2	0	2
1984	7	1	8
1985	5	5	10
1986	5	6	11
1987	10	22	32
1988	61	340	401
1989	95	440	535
1990	-	450	450
1991	-	450	450
TOTALE	179	1714	1903
<u>BELGIO</u>			
1987	10	1	11
1988	89	27	116
1989	104	28	132
1990	96	37	133
1991	-	128	128
TOTALE	299	221	510

proposta di
Direttiva del Consiglio
recante modifica della direttiva 88/407/CEE del Consiglio,
del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria
applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di
sperma surgelato di animali della specie bovina, e che ne
estende il campo d'applicazione allo sperma bovino fresco

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 88/407/CEE del Consiglio (4), modificata da ultimo dalla direttiva 90/425/CEE (5), stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina;

considerando che l'articolo 4 della direttiva 88/407/CEE stabilisce esigenze provvisorie per gli scambi di sperma di tori risultati sieropositivi per quanto concerne la rinotracheite bovina infettiva; che, in base alla relazione della Commissione, è opportuno modificare tali esigenze; che dalla suddetta relazione emerge la necessità di eliminare progressivamente, entro il 1998, i tori risultati sieropositivi o con uno status sanitario ignoto prima della vaccinazione nel centro, mantenendo in futuro la possibilità di vaccinare tali animali nel centro; che è pertanto necessario modificare l'articolo 4 in tal senso;

(1) GU n. C

(2) GU n. C

(3) GU n. C

(4) GU n. L 194 del 22.07.1988, pag. 10.

(5) GU n. L 224 del 18.08.1990, pag. 29.

considerando che la vaccinazione di routine contro l'afta epizootica è stata interrotta nella Comunità sin dall'agosto 1991; che è pertanto necessario modificare le disposizioni della direttiva, onde tener conto del cambiamento di politica; che tale cambiamento consente inoltre gli scambi di sperma bovino fresco nell'ambito di norme armonizzate;

considerando che è opportuno apportare ulteriori modifiche alla direttiva nell'intento di chiarire determinati aspetti e di tener conto dell'evoluzione delle conoscenze tecniche, in particolare per quanto concerne il trattamento dei tori contro la leptospirosi, allineando inoltre le norme relative alla brucellosi, alla tubercolosi e alla leucosi a quelle stabilite dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio (6);

considerando che occorre apportare alcune modifiche agli allegati secondo una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al Comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 88/407/CEE è modificata nel seguente modo:

1. Nel titolo è depennato l'aggettivo "surgelato".
2. All'articolo 1 è depennato l'articolo "surgelato".
3. All'articolo 3 il testo esistente diventa il testo del paragrafo 1 e viene aggiunto il seguente paragrafo:

"2. Gli Stati membri che adottano un sistema di controllo alternativo capace di fornire garanzie equivalenti a quelle stabilite dalla presente direttiva per quanto concerne le spedizioni di sperma bovino all'interno del proprio territorio, con particolare riguardo al certificato, possono concedersi reciprocamente deroghe alle disposizioni del paragrafo 1, lettera d) e dell'articolo 6.

Essi notificano tali deroghe alla Commissione."

(6) GU n. L 121 del 29.09.1964, pag. 2012/64.

4. All'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

"Fermo restando il paragrafo 2, gli Stati membri autorizzano l'ammissione di sperma di tori che sono risultati negativi alla sieroneutralizzazione o al test Elisa per la ricerca di rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva o che presentano un risultato positivo in seguito a vaccinazione effettuata conformemente alla presente direttiva.

Sino al 31 dicembre 1998 gli Stati membri possono autorizzare l'ammissione di sperma di tori che risultano positivi alla sieroneutralizzazione o al test Elisa per la ricerca di rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva e che non sono stati vaccinati conformemente alla presente direttiva.

In questo caso ogni partita deve subire un esame di inoculazione in animale vivo e/o una prova di isolamento del virus.

Questo requisito non è richiesto per lo sperma di animali che, anteriormente a una prima vaccinazione nel centro di inseminazione, sono risultati negativi alle prove di cui al primo comma.

Questi esami possono essere effettuati, in base ad accordo bilaterale, nel paese di raccolta o nel paese destinatario.

I protocolli da utilizzare per le prove previste dal presente articolo e il numero di paillettes da sottoporre a prova per ogni raccolta sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 18."

5. All'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

"3. Gli Stati membri non possono opporsi all'ammissione di sperma di tori vaccinati contro l'afta epizootica. Qualora lo sperma sia stato tuttavia ottenuto da un toro vaccinato contro l'afta epizootica durante i 12 mesi precedenti la raccolta, il 5% di ogni raccolta (con un minimo di 5 paillettes) destinata ad essere inviata in un altro Stato membro dev'essere sottoposto, con esito negativo, ad una prova di isolamento del virus per la ricerca dell'afta epizootica".

6. L'articolo 12 è sostituito dal seguente testo:

"Articolo 12

Le norme stabilite dalla direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (7), si applicano in particolare all'organizzazione dei controlli e alle misure adottate in seguito a tali controlli da parte degli Stati membri, nonché alle misure di salvaguardia da adottare."

7. Gli articoli 13 e 14 sono soppressi.

8. L'articolo 17 è sostituito dal seguente testo:

"Articolo 17

Le modifiche degli allegati della presente direttiva, in particolare quelle intese ad adeguarli all'evoluzione tecnologica, sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 18."

9. All'articolo 18, alla fine del 4 paragrafo è soppressa la parte di frase "salvo nei casi in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure".
10. All'articolo 19, alla fine del 4 paragrafo è soppressa la parte di frase "salvo nei casi in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure".
11. All'allegato A, alla fine del capitolo II è aggiunto il seguente comma:

"L'autorità competente può autorizzare l'immagazzinamento, nei locali autorizzati per l'immagazzinamento dello sperma, di embrioni conformi ai requisiti della direttiva 89/556/CEE, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (8)."

(7) GU n. L 373 del 31.12.1990, pag. 1.

(8) GU n. L 302 del 19.10.1989, pag. 1.

12. All'allegato B, capitolo I, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal seguente testo:

"b) aver fatto parte, prima dell'isolamento di cui alla lettera a), di una mandria ufficialmente indenne da tubercolosi e ufficialmente indenne da brucellosi, secondo le definizioni dell'allegato A, parte II della direttiva 64/432/CEE."

13. All'allegato B, capitolo I, paragrafo 1, il primo comma della lettera c) è sostituito dal seguente testo:

"provenire da una mandria indenne da leucosi bovina enzootica, secondo le definizioni della direttiva 64/432/CEE, o essere nati da femmine sottoposte, dopo lo svezzamento, ad una prova di immunodiffusione in agar gel, effettuata conformemente alla procedura dell'allegato G della direttiva 64/432/CEE. Nel caso di animali nati in seguito a trapianto di embrione, per "femmina" s'intende la femmina ricevente."

14. All'allegato B, capitolo I, paragrafo 1, lettera e) è depennata l'ultima parte di frase "e aver subito un trattamento contro la leptospirosi, con due iniezioni di streptomina a un intervallo di 14 giorni (a 25 mg per chilo di peso vivo)."

15. All'allegato B, capitolo II, paragrafo 1, il punto (iii) è sostituito dal seguente testo:

"(iii) prova sierologica per la leucosi bovina enzootica, effettuata conformemente alla procedura dell'allegato C della direttiva 64/432/CEE, con esito negativo."

16. All'allegato B, capitolo II, paragrafo 1, punto (iv), è soppressa la parte di frase "fino al 31 dicembre 1992".

17. All'allegato B, capitolo II, paragrafo 3 sono sopresse le parti di frase "fino al 31 dicembre 1992" e, alla fine del paragrafo, "ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo, terzo, quarto e quinto comma".

18. All'allegato C, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal seguente testo:

"b) i) non siano stati vaccinati contro l'afta epizootica nei 12 mesi precedenti la raccolta

ii) siano stati vaccinati contro l'afta epizootica nei 12 mesi precedenti la raccolta, nel qual caso il 5% (con un minimo di cinque paillettes) della raccolta dev'essere sottoposto, con esito negativo, ad una prova di isolamento del virus/esame per inoculazione sull'animale per la ricerca dell'afta epizootica;"

19. All'allegato C, paragrafo 1, la lettera d) è soppressa e le altre lettere cambieranno in conseguenza.

20. All'allegato C, paragrafo 3, il punto (i) è sostituito dal seguente testo:

"essere immagazzinato in condizioni riconosciute, per un periodo minimo di 30 giorni prima della spedizione. Tale disposizione non si applica allo sperma fresco."

21. All'allegato D, punto IV 4 (iii) la parola "partita" è sostituita da "raccolta".

22. All'allegato D, il punto IV 5 è sostituito dal seguente testo:

"5. lo sperma sopra descritto proviene da tori che:

i) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei 12 mesi precedenti la raccolta(1);

o

ii) sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei 12 mesi precedenti la raccolta, nel qual caso lo sperma proviene da una raccolta per la quale il 5% di ogni partita destinata agli scambi (con un minimo di cinque paillettes) è stato sottoposto, con esito negativo, alla prova di isolamento del virus per la ricerca dell'afta epizootica nel laboratorio(2)."

23. All'allegato D, punto IV è aggiunto il seguente testo:

"6. Lo sperma è stato immagazzinato in condizioni autorizzate per un periodo minimo di 30 giorni prima della spedizione(3)."

24. All'allegato D, nella nota in calce (2) è soppressa la parte di frase
"paragrafo 1, secondo comma".

25. All'allegato D è aggiunta la seguente nota in calce:

"(3) può essere depennato per sperma fresco."

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° aprile 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a

Per il Consiglio

ISSN 0254-1505

COM(92) 462 def.

DOCUMENTI

IT

03

N. di catalogo : CB-CO-92-486-IT-C

ISBN 92-77-49021-7

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo